



PROPOSTA DI LEGGE N. 30

presentata dai consiglieri

Cremaschi, Agnola, Boem, Codega, Gabrovec, Moretti, Travanut, Zecchinon, Bagatin, Gregoris,
Piccin¹

il 16 gennaio 2014

<<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco
d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate>>

¹ Firma aggiunta in data 22/01/2014

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Negli ultimi anni, tra le cosiddette nuove dipendenze, sono aumentate in modo esponenziale quelle legate al gioco d'azzardo, ovvero episodi inizialmente sporadici che sfociano in un vero e proprio disturbo che mette a rischio vita sociale, familiare, professionale e materiale.

Il gioco d'azzardo appare forse l'unico settore che non conosce contrazione né crisi, anzi sembra godere di un'esponenziale aumento di popolarità e addirittura di crescita: con 100 miliardi di fatturato, (4% del PIL nazionale), il gioco d'azzardo è di fatto la terza industria italiana, 8 sono i miliardi di tasse corrispondenti, i dati parlano del 12% della spesa delle famiglie italiane, del 15% del mercato europeo del gioco d'azzardo, del 4,4% del mercato mondiale, di un numero di 400.000 slot-machine e di 6.181 locali e agenzie autorizzate. Ancora: 15 milioni sono i giocatori abituali, 3 milioni a rischio patologico, circa 800.000 i giocatori già patologici. La spesa necessaria per curare i dipendenti dal gioco patologico è pari a 5-6 miliardi l'anno.

Il gioco d'azzardo patologico sottrae ore al lavoro, alla vita affettiva, al tempo libero e produce sofferenza psicologica, di relazione, educativa, materiale, di aspettativa di futuro. Le ricadute sanitarie, sociali ed economiche sono importanti: secondo la Relazione del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2013, sono infatti correlati e sostenuti dal gioco d'azzardo patologico problemi di depressione, ansia, disturbo del controllo degli impulsi, abuso di alcol, tabagismo, abuso di droghe.

Spesso intorno ai luoghi del gioco d'azzardo si organizza inoltre la microcriminalità dei furti, degli scippi e dell'usura, ma anche la criminalità organizzata.

Fortemente coinvolti sono i familiari del giocatore patologico i quali si ritrovano spesso loro malgrado a vivere gravi problematiche relazionali con il congiunto che soffre di dipendenza patologica e che possono trovarsi ad affrontare dissesti finanziari e impoverimento.

Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia ha votato recentemente una Mozione di adesione alla Campagna dei sindaci per il contrasto al gioco d'azzardo patologico "Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo" considerandola una forma di tutela per le persone fragili, ed ha impegnato la Regione Friuli Venezia Giulia a richiedere al Governo e al Parlamento una normativa univoca sul contrasto al gioco d'azzardo che preveda di ampliare i poteri di intervento dei Comuni sulla collocazione dei luoghi dove sono presenti slot machine e di concedere ai sindaci la possibilità di prevedere forme premianti per disincentivare il proliferare delle apparecchiature.

Passando al merito si rammenta il contenuto dell'articolato:

L'art. 1 definisce le finalità della Legge Regionale che intende definire, in osservanza con le norme nazionali ed Europee e per quanto di competenza regionale, le disposizioni normative in materia di gioco d'azzardo e delle patologie che possono essere ad esso associate, in particolare in merito a prevenzione, riduzione del rischio, trattamento

terapeutico, recupero sociale e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP).

L'art. 2 definisce i termini "gioco d'azzardo", "gioco d'azzardo patologico" inteso come patologia da dipendenza riconosciuta ai sensi del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM), e "sala gioco".

L'art. 3 riguarda i destinatari degli interventi previsti dalla legge identificando aspetti di educazione al gioco, prevenzione e contrasto alla diffusione della dipendenza da gioco d'azzardo rivolti all'intera popolazione, ed in particolare alle fasce più deboli, ed aspetti di cura rivolti alle persone affette da gioco d'azzardo patologico.

L'art. 4 indica i soggetti Istituzionali e non istituzionali che concorrono alla realizzazione delle finalità previste dalla Legge.

L'art. 5 definisce gli ambiti di intervento della Regione prevedendo un'attenzione specifica al tema nella progettazione sociosanitaria, il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza attraverso l'Osservatorio regionale sulle dipendenze, la collaborazione con gli organi competenti dello Stato e con le Forze di Polizia nel contrasto al gioco illegale.

Le azioni di promozione prevedono la promozione del marchio "Slot-Free-FVG", ed interventi di sensibilizzazione, di informazione, di formazione rivolti alla popolazione, al personale sociale e sociosanitario, agli esercenti di servizi pubblici e alla polizia locale.

Le azioni relative alla prevenzione e alla cura prevedono la facilitazione all'accesso ai trattamenti sanitari, la promozione ed il sostegno ad organizzazioni del privato sociale e ad associazioni di auto aiuto, l'attivazione di premialità anche sul piano fiscale per gli esercenti che espongono il marchio "Slot-Free-FVG", l'adozione di codici di autoregolamentazione per la riduzione degli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo.

L'art. 6 impedisce l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito ad una distanza inferiore ai 500 metri dai luoghi frequentati in particolare da soggetti maggiormente vulnerabili e vieta attività pubblicitarie in contrasto con l'art 7. Commi 4, 4 bis, del DL n. 158/2012; riconosce le Competenze dei Comuni nell'individuare eventuali ulteriori luoghi considerati sensibili, nel promuovere reti di collaborazioni con altri enti o associazioni per la prevenzione ed il contrasto al gioco d'azzardo patologico, nel prevedere forme premianti per gli esercizi commerciali "no slot", nel controllo dei locali interessati ad attività di gioco d'azzardo.

L'art. 7 riconosce le competenze delle Aziende per i Servizi Sanitari nelle attività di collaborazione alla prevenzione, nella diagnosi e nel trattamento della sindrome da gioco d'azzardo patologico, nel sostegno ai familiari, e nel monitoraggio del fenomeno.

L'art. 8 istituisce (senza oneri aggiuntivi per la Regione) l'Osservatorio regionale sul GAP ed affida all'osservatorio i compiti di studio e monitoraggio del fenomeno in vista dell'individuazione di buone prassi e di protocolli diagnostico terapeutici ed in vista della organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione. Richiede inoltre l'informazione periodica alla Direzione centrale sull'esito del monitoraggio delle attività

terapeutiche effettuate in Regione, e la formulazione di proposte e pareri per il miglioramento del trattamento delle persone affette da GAP.

L'art. 9 definisce le sanzioni amministrative in caso di violazione della Legge e la destinazione dei proventi ad iniziative tese alla prevenzione e al trattamento terapeutico a favore delle persone affette dalla patologia da dipendenza da gioco d'azzardo.

Gli art. 10, 11 e 12 riguardano le disposizioni finanziarie, le clausole valutative e l'entrata in vigore della legge.

Si confida nella più ampia condivisione della proposta di legge da parte del Consiglio Regionale.

CREMASCHI
AGNOLA
BOEM
CODEGA
GABROVEC
MORETTI
TRAVANUT
ZECCHINON
BAGATIN
GREGORIS

PROPOSTA DI LEGGE N. 30

<<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate>>

Art. 1
(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia detta disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nell'osservanza delle indicazioni in materia provenienti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Commissione europea, e nel rispetto del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

2. La presente legge stabilisce inoltre misure volte a contenere l'impatto negativo sulla vita della popolazione delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito, con particolare riferimento ai profili concernenti la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e il governo del territorio.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "gioco d'azzardo": il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e nelle altre forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente;

b) "gioco d'azzardo patologico (GAP)": la patologia legata all'azzardo riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

c) "sala da gioco": un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili slot machine o altre forme di gioco d'azzardo lecito previste dalla normativa vigente.

Art. 3
(Destinatari)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti all'intera popolazione della regione, e in particolare alle fasce più deboli e maggiormente esposte ai rischi di GAP.

2. Gli interventi di prevenzione sono rivolti in particolare alle famiglie e alle persone, adulte e di minore età, che a vario titolo possono essere coinvolte in culture e prassi che favoriscono il GAP.

PROPOSTA DI LEGGE N. 30

<<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate>>

3. Sono destinatari delle prestazioni e dei servizi erogati dal Servizio Sanitario Regionale le persone affette da GAP e i loro familiari, sulla base di una diagnosi formulata dai servizi competenti delle Aziende per i Servizi Sanitari regionali.

Art. 4

(Soggetti attuatori)

1. La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative negli ambiti di intervento di cui alla presente legge in collaborazione con:

- a) i Comuni, singoli e associati;
- b) le Aziende per i Servizi Sanitari e in particolare i servizi deputati alla cura delle dipendenze in età adulta e in età evolutiva;
- c) le istituzioni scolastiche;
- d) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
- e) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
- f) altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 5

(Competenze della Regione)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione svolge le seguenti funzioni:

- a) garantisce l'attività di progettazione territoriale sociosanitaria per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da GAP, agendo in collaborazione con le Aziende per i Servizi Sanitari e i Comuni, e intervenendo in particolare nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze;
- b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo lecito, mediante l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8;
- c) collabora con gli Osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela delle persone più esposte;

PROPOSTA DI LEGGE N. 30

<<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate>>

d) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nel contrasto al gioco illegale.

2. La Regione promuove interventi di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza da gioco patologico, attraverso iniziative rivolte in particolare a:

a) sensibilizzare ed educare ad azioni positive orientate a una cultura del gioco inteso come forma di gratuità e divertimento positivo;

b) informare sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo;

c) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori dei servizi pubblici e della Polizia locale;

d) promuovere la formazione del personale sociale e sociosanitario impegnato nei problemi legati al GAP in età adulta e in età evolutiva;

e) facilitare l'accesso delle persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati;

f) promuovere e sostenere le attività di organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e di associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi del GAP.

3. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 2, la Regione promuove l'istituzione del marchio regionale "Slot-Free-FVG", da rilasciare, per il tramite dei Comuni, agli esercizi commerciali, ai circoli privati e ad altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di non installare o disinstallano apparecchiature per il gioco d'azzardo.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definite:

a) le caratteristiche ideografiche del marchio;

b) i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa;

c) le modalità d'uso del marchio.

5. La Regione può attivare forme di premialità per i soggetti che espongono il marchio di cui al comma 3.

PROPOSTA DI LEGGE N. 30

<<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate>>

6. Nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, la Regione considera titolo di preferenza l'assenza all'interno degli esercizi commerciali aperti al pubblico di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

7. La legge finanziaria regionale può determinare, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle imprese che disinstallano dai propri locali gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto 773/1931.

8. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che non preveda spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo lecito.

Art. 6

(Competenze dei Comuni)

1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo lecito, non è consentito l'insediamento di attività che prevedano locali da destinare a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito a una distanza, determinata dalla Giunta regionale, entro il limite di cinquecento metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione in genere.

2. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti di cui al medesimo comma sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. I Comuni promuovono reti di collaborazione con associazioni, volontari, Aziende per i Servizi Sanitari, mediante l'attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al GAP.

4. I Comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi di prevenzione e contrasto al GAP da parte delle Forze dell'Ordine e delle Polizie locali.

5. I Comuni possono prevedere forme premiali per i soggetti che espongono il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3.

PROPOSTA DI LEGGE N. 30

<<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate>>

6. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del decreto legge 158/2012.

7. Al fine di evitare la diffusione del fenomeno del GAP e di garantirne il monitoraggio, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sui locali di cui al comma 1.

Art. 7

(Competenze delle Aziende per i Servizi Sanitari)

1. Le Aziende per i Servizi Sanitari assicurano attività di monitoraggio, prevenzione, diagnosi e trattamento della sindrome da GAP.

2. Le Aziende per i Servizi Sanitari collaborano con i Comuni e con gli altri soggetti di cui all'articolo 4 per la realizzazione di azioni dirette alla prevenzione del rischio di GAP. Le azioni di prevenzione possono prevedere in particolare interventi formativi e informativi relativi ai rischi connessi con il gioco "on line" rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di secondo grado.

3. Le Aziende per i Servizi Sanitari garantiscono l'accoglienza, la valutazione diagnostica e il trattamento terapeutico delle persone che soffrono di GAP e delle eventuali patologie correlate, assicurando inoltre il sostegno ai familiari e la collaborazione con i Comuni e con altri enti e associazioni non a scopo di lucro, in vista del reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

4. Le Aziende per i Servizi Sanitari assicurano, mediante appositi interventi di formazione, la presenza di operatori con competenze specifiche a supporto dei servizi impegnati nella prevenzione e nel trattamento terapeutico rivolto alle persone coinvolte nelle dinamiche del GAP e ai loro familiari. Le prestazioni previste sono medico-specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio educative e riabilitative.

Art. 8

(Osservatorio regionale sul GAP)

1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, l'Osservatorio regionale sul GAP, con i seguenti compiti:

a) studio e monitoraggio del fenomeno in ambito regionale, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, per la raccolta delle esperienze, l'individuazione di buone prassi, in vista sia di campagne informative e di sensibilizzazione sia della elaborazione di

PROPOSTA DI LEGGE N. 30

<<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate>>

protocolli diagnostico terapeutici applicativi anche in raccordo con gli organismi operanti a livello nazionale;

b) informazione alla Direzione centrale, attraverso relazioni di cadenza annuale, sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;

c) formulazione di proposte e pareri alla Direzione centrale per il miglioramento del trattamento della dipendenza da GAP.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di tutela della salute che ne stabilisce la composizione e la durata.

3. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e senza rimborso spese e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale e del bilancio degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 9

(Sanzioni amministrative)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 5.000 e 15.000 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, è soggetta all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 1.000 e 5.000 euro.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni, che ne incamerano i proventi e li destinano prioritariamente a iniziative, realizzate anche in forma associata, per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici o, in alternativa, a finalità di carattere sociale e assistenziale.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. I divieti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, non si applicano alle attività in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo.

PROPOSTA DI LEGGE N. 30

<<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate>>

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge e indicazioni per l'aggiornamento della programmazione pluriennale.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

PROPOSTA DI LEGGE N. 30

<<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate>>

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è il seguente:

Art. 110 (art. 108 T.U. 1926)

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.

PROPOSTA DI LEGGE N. 30

<<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate>>

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

PROPOSTA DI LEGGE N. 30

<<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate>>

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

[b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolate le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;]

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.

7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in

PROPOSTA DI LEGGE N. 30

<<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate>>

vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.

7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

[8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.]

[8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.]

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

PROPOSTA DI LEGGE N. 30

<<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate>>

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti

PROPOSTA DI LEGGE N. 30

<<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate>>

commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell' articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell' articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all' articolo 88.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, è il seguente:

Art. 7

Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica

4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica

PROPOSTA DI LEGGE N. 30

<<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate>>

destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzino anche solo uno dei seguenti elementi:

a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;

b) presenza di minori;

c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

4-bis. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.

5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo , comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre,

PROPOSTA DI LEGGE N. 30

<<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate>>

all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.